

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001** 1
- Regolamento (CE) n. 1935/2000 della Commissione del 13 settembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 1936/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 8
- Regolamento (CE) n. 1937/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- Regolamento (CE) n. 1938/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1939/2000 della Commissione, del 12 settembre 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 13
- Regolamento (CE) n. 1940/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 19
- Regolamento (CE) n. 1941/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo 22
- Regolamento (CE) n. 1942/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 26
- Regolamento (CE) n. 1943/2000 della Commissione, del 13 settembre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 28

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 1934/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel preambolo del trattato si afferma che gli Stati membri sono «determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante».
- (2) All'articolo 18 il trattato sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione «di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» e la capacità di utilizzare le lingue straniere è essenziale per poter pienamente esercitare tale diritto nella pratica.
- (3) L'articolo 151 del trattato prevede che la Comunità contribuisca alla promozione delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale e tenga conto degli aspetti culturali nelle azioni adottate ai sensi di altre disposizioni del trattato. Tra questi aspetti hanno grande importanza quelli riguardanti le lingue.
- (4) Tutte le lingue europee, in forma orale o scritta, sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignità e fanno parte integrante delle culture e della civiltà europee.
- (5) L'aspetto linguistico è una sfida della costruzione europea e, pertanto, i risultati dell'anno europeo delle lingue possono fornire molti insegnamenti per lo

sviluppo di azioni di sostegno alla diversità culturale e linguistica.

- (6) L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (7) L'accesso all'immenso patrimonio letterario nelle lingue in cui esso è stato originariamente prodotto contribuirebbe a sviluppare la comprensione reciproca e a dare un contenuto tangibile al concetto di cittadinanza europea.
- (8) L'apprendimento delle lingue è importante in quanto rafforza la consapevolezza della diversità culturale e contribuisce a sradicare la xenofobia, il razzismo, l'antisemitismo e l'intolleranza.
- (9) Oltre ai vantaggi sul piano umano, culturale e politico, l'apprendimento delle lingue costituisce altresì un notevole potenziale economico.
- (10) La padronanza della lingua materna e la conoscenza delle lingue classiche, in particolare latina e greca, possono facilitare l'apprendimento di altre lingue.
- (11) È importante sensibilizzare i responsabili pubblici e privati all'importanza di poter accedere facilmente all'apprendimento delle lingue.
- (12) Nelle conclusioni del 12 giugno 1995 sulla diversità e sul pluralismo delle lingue nell'Unione europea, il Consiglio ha sottolineato la necessità di preservare la diversità linguistica e di promuovere il plurilinguismo nell'Unione, nel pari rispetto di tutte le lingue dell'Unione e alla luce del principio della sussidiarietà. La decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita», ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, durante tutta la vita di un individuo.

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 62.

⁽²⁾ GU C 51 del 23.2.2000, pag. 53.

⁽³⁾ Parere espresso il 17 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'8 giugno 2000.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 26.10.1995, pag. 45.

- (13) Nel Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione — Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva», la Commissione ha fissato, come quarto obiettivo, la conoscenza di tre lingue europee da parte di tutta la popolazione e, nel Libro verde del 1996 su «Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale», essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione europea di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dalla realizzazione del mercato unico».
- (14) La risoluzione del Consiglio, del 31 marzo 1995, concernente il miglioramento della qualità e la diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi di istruzione dell'Unione europea ⁽¹⁾, stabilisce che gli studenti dovrebbero avere la possibilità di apprendere due lingue dell'Unione europea diverse dalla o dalle lingue materne per un periodo minimo di due anni consecutivi e, se possibile, per un periodo più lungo, per ciascuna lingua nell'ambito della scuola dell'obbligo.
- (15) Le misure del programma Lingua, istituito con la decisione 89/489/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrate, istituito con la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione, contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che la costituiscono. Nella decisione n. 253/2000/CE ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo e il Consiglio propongono che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrate.
- (16) Basandosi sui risultati conseguiti nell'ambito del programma Lingua, il programma Leonardo da Vinci, istituito con la decisione 94/819/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale. Tale sostegno è ulteriormente sviluppato e rafforzato dalla seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con la decisione 1999/382/CE del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (17) Il programma Cultura 2000, istituito con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, contribuisce altresì a migliorare la reciproca conoscenza delle opere culturali dei popoli europei, soprattutto attraverso la valorizzazione della diversità culturale e del multilinguismo.
- (18) Con la decisione 96/664/CE del Consiglio ⁽⁸⁾ è stato istituito un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione.
- (19) Nella relazione del Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è] ... un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità.
- (20) Secondo il principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle azioni previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala comunitaria che permetta di evitare doppioni e realizzare economie di scala. Tali obiettivi possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, a motivo della dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
- (21) Tuttavia, è anche importante prevedere una stretta cooperazione e coordinazione tra la Commissione e gli Stati membri, al fine di integrare le azioni a livello europeo con azioni su scala ridotta a livello locale, regionale e nazionale, che possono essere meglio adattate alle necessità di specifiche categorie di destinatari e di specifiche situazioni, rafforzando in tal modo la diversità culturale.
- (22) Per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa, cooperazione esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato.
- (23) È importante tener conto del fatto che l'Anno europeo delle lingue si svolgerà in un contesto che prepara l'allargamento dell'Unione.
- (24) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ⁽⁹⁾.
- (25) Nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 maggio 1999 ⁽¹⁰⁾, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE.
- (26) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 207 del 12.8.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 239 del 16.8.1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8).

⁽⁶⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40.

⁽⁹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proclamazione dell'Anno europeo delle lingue

1. L'anno 2001 è proclamato «Anno europeo delle lingue».
2. Durante l'Anno europeo delle lingue saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono negli Stati membri. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue individuate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 2

Obiettivi

Per l'Anno europeo delle lingue sono stati fissati i seguenti obiettivi:

- a) sensibilizzare maggiormente la popolazione all'importanza della ricchezza linguistica e culturale nell'Unione europea ed al valore in termini di civiltà e cultura che tale ricchezza rappresenta, tenendo conto del principio secondo cui tutte le lingue hanno pari valore culturale e dignità;
- b) incoraggiare il multilinguismo;
- c) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi che procurano le competenze multilinguistiche, in quanto elemento essenziale dell'evoluzione personale e professionale (anche per quanto riguarda la ricerca del primo impiego) degli individui, della comprensione interculturale, del pieno uso dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione e del miglioramento del potenziale economico e sociale delle imprese e della società nel suo insieme. Il pubblico interessato comprenderà, tra gli altri, gli alunni e gli studenti, i genitori, i lavoratori, coloro che sono in cerca di un lavoro, i locutori di talune lingue, gli abitanti delle zone di frontiera e delle regioni periferiche, gli organi culturali, i gruppi sociali svantaggiati, i migranti, ecc.;
- d) incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita e, eventualmente, sin dal livello prescolastico e elementare e l'acquisizione delle competenze connesse all'uso della lingua a fini specifici, soprattutto professionali, da parte di tutti coloro che risiedono negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età, origine, estrazione sociale, grado di scolarizzazione e diplomi precedenti;
- e) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi (in particolare quelli innovativi) e strumenti di ausilio a tale insegnamento e a tale apprendimento, compresi quelli elaborati nell'ambito di altre azioni e iniziative comunitarie, e/o che facilitino la comunicazione fra gli utilizzatori di lingue diverse.

Articolo 3

Contenuti delle azioni

Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono, in particolare:

- l'utilizzo di un logo comune e di slogan insieme al Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 10,
- una campagna informativa su scala comunitaria,
- l'organizzazione di incontri, concorsi, premi e altre attività.

Le caratteristiche delle azioni sono descritte nell'allegato.

Articolo 4

Attuazione della decisione e cooperazione con gli Stati membri

1. La Commissione vigila sull'attuazione delle azioni comunitarie a titolo della presente decisione.
2. Ogni Stato membro designa un organo o più organi appropriati, incaricandoli di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo delle lingue e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Modalità di finanziamento

1. Le azioni descritte al punto A della parte I dell'allegato possono essere finanziate fino al 100 % dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le azioni descritte al punto B della parte I dell'allegato possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione europea fino a concorrenza del 50 % del costo complessivo.

Articolo 7

Domanda di finanziamento e procedura di selezione

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio generale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo o gli organi designato/i a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Esse includeranno informazioni che consentano di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene in massima considerazione la valutazione fornita dagli organi in questione.
2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri, eventualmente tra le varie lingue di cui all'articolo 1, e tra i diversi campi di attività interessati.

3. La Commissione (in particolare attraverso i suoi referenti nazionali e regionali), in cooperazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, garantisce che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati in tempo utile e ottengano la massima diffusione possibile.

Articolo 8

Coerenza

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura:

- la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione, della formazione e della cultura,
- la complementarità tra l'Anno europeo delle lingue e altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

Articolo 9

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, è pari a 8 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Nel contesto dell'Anno europeo delle lingue e secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, saranno stabiliti una stretta cooperazione e uno stretto coordinamento con il Consiglio d'Europa e saranno attuate con quest'ultimo iniziative congiunte per rafforzare i legami tra i popoli d'Europa.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

La Commissione, entro il 31 dicembre 2002, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione dettagliata e corredata di dati obiettivi sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale di tutte le azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

S. GLAVANY

ALLEGATO

I. Natura delle azioni di cui all'articolo 3

A. *Azioni che possono essere finanziate integralmente dal bilancio generale dell'Unione europea* (L'allocazione indicativa per queste azioni sarà del 40 % del bilancio complessivo, percentuale che la Commissione potrà adattare secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2).

1. Incontri e manifestazioni:

- a) organizzazioni di riunioni a livello comunitario e manifestazioni di sensibilizzazione alla diversità linguistica, tra cui quelle di apertura e di chiusura dell'Anno europeo;
- b) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo delle lingue che dovrebbero raggiungere un ampio numero di persone di diversa estrazione sociale.

2. Campagne promozionali e d'informazione comprendenti:

- a) la creazione di logo e slogan per l'Anno europeo delle lingue, da utilizzarsi in tutte le attività connesse al tema dell'Anno;
- b) una campagna d'informazione su scala comunitaria comprendente in particolare la creazione di un sito WEB interattivo e la diffusione di informazioni sui progetti (compresi quelli di cui alla sezione C);
- c) l'elaborazione di materiali informativi, da utilizzarsi in tutta la Comunità e accessibili altresì alle persone svantaggiate, sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;
- d) l'organizzazione di concorsi a livello europeo intesi a valorizzare realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo delle lingue.

3. Altre azioni:

Sondaggi e studi su scala comunitaria, aventi in particolare come obiettivo:

- individuare meglio la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue (comprese le lingue gestuali e le lingue classiche), al loro utilizzo (anche nella ricerca scientifica e universitaria), al loro insegnamento e apprendimento e l'acquisizione di competenze connesse; nella misura del possibile potrebbero essere prese in considerazione tutte le lingue di cui all'articolo 1,
- individuare meglio le aspettative delle diverse categorie di destinatari (in particolare nelle zone bilingui) in relazione all'apprendimento delle lingue e al modo in cui la Comunità potrebbe soddisfare tali aspettative,
- effettuare gli studi di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo delle lingue che prendano in esame le prassi migliori nel campo dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue e diffondano i risultati negli Stati membri.

B. *Azioni che possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione europea* (L'allocazione indicativa per queste azioni sarà del 60 % del bilancio complessivo, percentuale che la Commissione potrà adattare secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2).

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione europea fino a concorrenza del 50 % del costo, secondo le circostanze e la natura delle azioni proposte, che possono riguardare in particolare:

- 1) manifestazioni relative agli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue;
- 2) azioni informative e di diffusione di esempi di buone prassi diverse da quelle descritte nella sezione A;
- 3) organizzazione di premi e concorsi;
- 4) sondaggi e studi diversi da quelli di cui alla sezione A;
- 5) altre azioni per incentivare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, purché si tratti di azioni che non possono essere finanziate nel quadro di altri programmi e iniziative comunitari.

C. *Azioni senza implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea*

La Comunità fornisce sostegno morale, anche autorizzando l'uso del logo e di altri materiali relativi all'Anno europeo delle lingue, ad iniziative intraprese da enti pubblici o privati che siano in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione sono o saranno in corso di svolgimento nell'anno 2001 e che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo.

II. Assistenza tecnica

In sede di attuazione delle azioni, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione finanziaria generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 5 sull'impatto finanziario di tale assistenza.

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,5
	999	85,5
0707 00 05	052	85,5
	628	142,3
	999	113,9
0709 90 70	052	75,4
	628	96,2
	999	85,8
0805 30 10	388	57,2
	524	94,3
	528	60,8
	999	70,8
0806 10 10	052	75,2
	064	58,3
	400	204,9
	999	112,8
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		66,4
508		69,9
512		69,9
800		209,1
804		88,7
999		104,6
0808 20 50		052
	064	58,3
	999	68,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	100,9
	999	100,9
0809 40 05	052	71,3
	064	55,0
	066	60,3
	068	51,1
	400	125,4
	624	226,5
	999	98,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2000**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la settimana
gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la settimana gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settimana gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,195 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2000**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	33,75 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	29,89 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	33,75 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	29,89 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3669
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	36,69
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	36,15
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	36,15
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3669

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2000**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,40	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,07	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1939/2000 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2000**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	43,84 260,66 366,74	603,25 287,57 1 768,50	85,74 34,53 26,85	326,97 84 886,08	14 827,56 96,61	7 294,36 8 789,13
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	116,80 694,44 977,06	1 607,15 766,13 4 711,56	228,43 91,98 71,53	871,10 226 149,56	39 502,91 257,39	19 433,30 23 415,60
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	45,99 273,44 384,73	632,84 301,67 1 855,23	89,95 36,22 28,16	343,01 89 049,06	15 554,74 101,35	7 652,09 9 220,17
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 462,44	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,85	412,29 107 037,01	18 696,80 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	29,53 175,58 247,03	406,34 193,70 1 191,24	57,76 23,26 18,08	220,24 57 178,05	9 987,64 65,08	4 913,38 5 920,23
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 621,47	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 45,50	554,08 143 845,50	25 126,36 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,62 503,13 707,89	1 164,40 555,07 3 413,56	165,50 66,64 51,82	631,12 163 847,17	28 620,18 186,48	14 079,58 16 964,79
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	152,67 907,73 1 277,16	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 93,50	1 138,66 295 610,34	51 636,05 336,44	25 402,15 30 607,59
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	20,46 121,65 171,16	281,54 134,21 825,35	40,02 16,11 12,53	152,60 39 616,08	6 919,98 45,09	3 404,26 4 101,86
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	129,01 767,06 1 079,23	1 775,22 846,25 5 204,25	252,32 101,60 79,01	962,20 249 798,19	43 633,76 284,30	21 465,46 25 864,18
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	334,59 1 989,41 2 799,05	4 604,12 2 194,80 13 497,51	654,41 263,51 204,91	2 495,51 647 865,29	113 166,55 737,35	55 671,84 67 080,17

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 00	a) b) c)	169,45 1 007,49 1 417,51	2 331,64 1 111,50 6 835,48	331,41 133,45 103,77	1 263,79 328 095,53	57 310,43 373,41	28 193,64 33 971,11
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus Savi</i>) ex 0708 20 00	a) b) c)	263,75 1 568,19 2 206,40	3 629,28 1 730,09 10 639,65	515,85 207,72 161,52	1 967,13 510 691,21	89 205,53 581,23	43 884,31 52 877,13
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 319,57	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 96,60	1 176,47 305 427,23	53 350,82 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	141,89 843,64 1 186,98	1 952,45 930,74 5 723,83	277,51 111,75 86,89	1 058,26 274 737,35	47 990,04 312,68	23 608,51 28 446,39
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	392,10 2 331,32 3 280,11	5 395,41 2 572,01 15 817,27	766,88 308,80 240,12	2 924,40 759 211,47	132 616,06 864,07	65 239,95 78 608,99
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	236,74 1 407,59 1 980,45	3 257,61 1 552,91 9 550,07	463,02 186,45 144,98	1 765,68 458 392,56	80 070,20 521,71	39 390,22 47 462,11
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	85,47 508,19 715,02	1 176,12 560,66 3 447,94	167,17 67,31 52,34	637,48 165 497,26	28 908,41 188,36	14 221,38 17 135,64
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 619,63	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 45,36	552,44 143 419,52	25 051,96 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	403,62 2 399,84 3 376,51	5 553,98 2 647,60 16 282,14	789,42 317,88 247,18	3 010,35 781 524,66	136 513,64 889,47	67 157,35 80 919,31
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	66,10 393,01 552,96	909,56 433,59 2 666,48	129,28 52,06 40,48	493,00 127 987,83	22 356,41 145,67	10 998,15 13 251,90
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	58,44 347,49 488,91	804,20 383,36 2 357,59	114,30 46,03 35,79	435,89 113 161,81	19 766,66 128,79	9 724,13 11 716,81
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 476,34	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 108,08	1 316,24 341 712,93	59 689,07 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	100,76 599,12 842,95	1 386,55 660,97 4 064,83	197,08 79,36 61,71	751,53 195 107,47	34 080,60 222,06	16 765,82 20 201,49

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	23,91 142,15 200,00	328,97 156,82 964,41	46,76 18,83 14,64	178,31 46 290,79	8 085,89 52,68	3 977,82 4 792,96
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	76,86 456,96 642,94	1 057,56 504,14 3 100,36	150,32 60,53 47,07	573,21 148 813,77	25 994,20 169,37	12 787,75 15 408,22
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	146,91 873,48 1 228,97	2 021,51 963,66 5 926,29	287,33 115,70 89,97	1 095,69 284 455,49	49 687,56 323,74	24 443,60 29 452,61
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	172,85 1 027,73 1 446,00	2 378,50 1 133,84 6 972,85	338,07 136,13 105,85	1 289,19 334 688,92	58 462,14 380,92	28 760,22 34 653,79
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	898,66 5 343,20 7 517,75	12 365,84 5 894,83 36 251,89	1 757,63 707,75 550,34	6 702,48 1 740 050,33	303 945,12 1 980,39	149 524,61 180 165,35
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	394,59 2 346,13 3 300,94	5 429,68 2 588,34 15 917,72	771,75 310,76 241,65	2 942,97 764 032,78	133 458,23 869,56	65 654,25 79 108,19
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	462,37 2 749,13 3 867,96	6 362,35 3 032,95 18 651,96	904,32 364,15 283,16	3 448,49 895 273,16	156 382,78 1 018,93	76 931,89 92 696,86
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 822,37 10 835,32 15 245,04	25 076,36 11 953,96 73 514,22	3 564,25 1 435,23 1 116,02	13 591,78 3 528 600,36	616 361,98 4 015,97	303 216,85 365 352,38
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	141,13 839,12 1 180,62	1 941,99 925,75 5 693,16	276,03 111,15 86,43	1 052,59 273 265,20	47 732,89 311,01	23 482,01 28 293,96

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a) b) c)	204,95 1 218,60 1 714,55	2 820,23 1 344,41 8 267,84	400,86 161,41 125,51	1 528,61 396 847,06	69 319,68 451,66	34 101,54 41 089,67
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a) b) c)	301,58 1 793,14 2 522,90	4 149,88 1 978,26 12 165,86	589,85 237,52 184,69	2 249,30 583 947,86	102 001,71 664,60	50 179,34 60 462,14
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a) b) c)	371,06 2 206,21 3 104,09	5 105,87 2 433,98 14 968,45	725,73 292,23 227,24	2 767,46 718 469,05	125 499,34 817,70	61 738,91 74 390,51

REGOLAMENTO (CE) N. 1940/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	119,76	37,58	55,54		89,82
1006 20 13	119,76	37,58	55,54		89,82
1006 20 15	119,76	37,58	55,54		89,82
1006 20 17	209,84	69,10	100,58	0,00	157,38
1006 20 92	119,76	37,58	55,54		89,82
1006 20 94	119,76	37,58	55,54		89,82
1006 20 96	119,76	37,58	55,54		89,82
1006 20 98	209,84	69,10	100,58	0,00	157,38
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	209,84	416,00	119,76	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	327,19	277,78	441,14	345,15	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	415,30	319,31	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,84	25,84	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2000 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63 e 64,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:
 - sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
 - sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti.
- (3) Occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre considerare in particolare i

limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

- (4) Se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/2000 ⁽³⁾, e prevede l'applicazione immediata di tale modifica.
- (5) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 69 del 17.3.2000, pag. 4.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
2009 60 11 9100	W01	EUR/hl	39,023
2009 60 19 9100	W01	EUR/hl	39,023
2009 60 51 9100	W01	EUR/hl	39,023
2009 60 71 9100	W01	EUR/hl	39,023
2204 30 92 9100	W01	EUR/hl	39,023
2204 30 94 9100	W01	EUR/hl	10,339
2204 30 96 9100	W01	EUR/hl	39,023
2204 30 98 9100	W01	EUR/hl	10,339
2204 21 79 9120	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 21 79 9220	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 21 83 9120	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 21 79 9180	W02	EUR/hl	7,419
2204 21 80 9180	W02	EUR/hl	9,742
2204 21 79 9180	W03	EUR/hl	6,455
2204 21 80 9180	W03	EUR/hl	8,477
2204 21 79 9280	W02	EUR/hl	8,685
2204 21 80 9280	W02	EUR/hl	11,406
2204 21 79 9280	W03	EUR/hl	7,556
2204 21 80 9280	W03	EUR/hl	9,924
2204 21 83 9180	W02	EUR/hl	10,132
2204 21 84 9180	W02	EUR/hl	13,307
2204 21 83 9180	W03	EUR/hl	8,816
2204 21 84 9180	W03	EUR/hl	11,579
2204 21 79 9910	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 21 94 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250
2204 21 98 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250
2204 29 62 9120	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 64 9120	W02 e W03	EUR/hl	4,543

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
2204 29 65 9120	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 83 9120	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 62 9220	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 64 9220	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 65 9220	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 62 9180	W02	EUR/hl	7,419
2204 29 64 9180	W02	EUR/hl	7,419
2204 29 65 9180	W02	EUR/hl	7,419
2204 29 71 9180	W02	EUR/hl	9,742
2204 29 72 9180	W02	EUR/hl	9,742
2204 29 75 9180	W02	EUR/hl	9,742
2204 29 62 9180	W03	EUR/hl	6,455
2204 29 64 9180	W03	EUR/hl	6,455
2204 29 65 9180	W03	EUR/hl	6,455
2204 29 71 9180	W03	EUR/hl	8,477
2204 29 72 9180	W03	EUR/hl	8,477
2204 29 75 9180	W03	EUR/hl	8,477
2204 29 62 9280	W02	EUR/hl	8,685
2204 29 64 9280	W02	EUR/hl	8,685
2204 29 65 9280	W02	EUR/hl	8,685
2204 29 71 9280	W02	EUR/hl	11,406
2204 29 72 9280	W02	EUR/hl	11,406
2204 29 75 9280	W02	EUR/hl	11,406
2204 29 62 9280	W03	EUR/hl	7,556
2204 29 64 9280	W03	EUR/hl	7,556
2204 29 65 9280	W03	EUR/hl	7,556
2204 29 71 9280	W03	EUR/hl	9,924
2204 29 72 9280	W03	EUR/hl	9,924
2204 29 75 9280	W03	EUR/hl	9,924
2204 29 83 9180	W02	EUR/hl	10,132
2204 29 84 9180	W02	EUR/hl	13,307
2204 29 83 9180	W03	EUR/hl	8,816
2204 29 84 9180	W03	EUR/hl	11,579

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
2204 29 62 9910	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 64 9910	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 65 9910	W02 e W03	EUR/hl	4,543
2204 29 94 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250
2204 29 98 9910	W02 e W03	EUR/hl	14,250

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

W01 Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea Equatoriale.

W02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di: Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica.

W03 Tutte le destinazioni, ad eccezione di: Africa, America, Australia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Israele, Repubbliche di Serbia e di Montenegro, Slovenia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2000 ⁽⁴⁾.
- (7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁶⁾, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁹⁾.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 settembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P03	EUR/100 kg	68,00
0210 11 31 9910	P03	EUR/100 kg	68,00
0210 12 19 9100	P03	EUR/100 kg	15,00
0210 19 81 9100	P03	EUR/100 kg	72,00
0210 19 81 9300	P03	EUR/100 kg	58,00
1601 00 91 9000	P03	EUR/100 kg	21,00
1601 00 99 9110	P03	EUR/100 kg	19,00
1602 41 10 9210	P03	EUR/100 kg	47,00
1602 42 10 9210	P03	EUR/100 kg	25,00
1602 49 19 9120	P03	EUR/100 kg	19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P03 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2000 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1861/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1861/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1861/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'1.9.2000, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 29.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	1,72	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	1,72	0,00
	di qualità media	27,16	17,16
	di bassa qualità	52,62	42,62
1002 00 00	Segala	49,80	39,80
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	49,80	39,80
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	49,80	39,80
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	94,00	84,91
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	94,00	84,91
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,50	64,50

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.8.2000 all'11.9.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,59	122,66	106,12	84,31	178,17 (**)	168,17 (**)	101,06 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	10,98	2,21	6,12	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	24,55	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,25 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,04 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).